



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di Ricambi originali per autobus
IVECO per la durata di 4 mesi***

Giugno 2026

S.V.T. srl Società Vicentina Trasporti
Viale Milano, 78
36100 VICENZA
Capitale sociale euro 10.000.000,00

C.F. / P.I. 03419220243

REA VI-324014
svt@svt.vi.it
www.svt.vi.it

SOCIETA' APPALTANTE:	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Definizioni	3
Art. 2. Normative di riferimento	3
Art. 3. Figure professionali	3
Art. 4. Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta	3
Art. 5. Durata contrattuale	4
Art. 6. Trattamento dei dati personali	5
Art. 7. Criterio di Aggiudicazione – Requisiti richiesti	5
CAPO II – PARTE TECNICA	6
Art. 8. Definizioni Tecniche	6
Art. 9. Caratteristiche dei ricambi oggetto di fornitura da riportare in offerta	6
Art. 10 Documentazione da produrre per l'aggiudicazione	6
Art. 11 Termini e modalità di consegna	7
11.1. Ordini	7
11.2. Tempi di consegna	7
11.3. Luogo, Modalità ed Orari di consegna	7
11.4. Identificazione dei ricambi forniti	8
11.5. Oneri Accessori	9
11.6. Certificati da produrre per particolari tipologie di ricambi (organi di sicurezza, ecc.)	9
Art. 12. Accettazione e collaudi	9
Art. 13. Garanzia	10
Art. 14. Livello minimo di qualità del servizio	10
Art. 15. Penali	10
CAPO III – PARTE AMMINISTRATIVA	12
Art. 16. Garanzia definitiva	12
Art. 17. Comunicazioni e referenti	12
Art. 18. Prezzi	12
Art. 19. Fatturazioni e pagamenti	12
Art. 20. Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari	13
Art. 21. Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario	13
Art. 22. Risoluzione e recesso dal contratto	14
Art. 23. Definizione delle controversie	14
Art. 24. Personale, ambiente e sicurezza	15
Art. 25. Divieto di cessione del contratto - subappalto	15
Art. 26. Codice Etico	15
Art. 27. Spese contrattuali	16

SOCIETA' APPALTANTE:

Società Vicentina Trasporti a r.l. – viale Milano 78 – 36100 Vicenza tel. 0444223111 – fax 0444327422 – e- mail : svt@svt.vi.it – pec : svt@legalmail.it – sito: www.svt.vi.it, codice fiscale e partita IVA 03419220243, di seguito denominata SVT Srl.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1. Definizioni**

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- il termine "Stazione Appaltante " o "SVT" designa la Società Vicentina Trasporti a r.l.
- il termine "Fornitore" o "Aggiudicatario" designa la ditta aggiudicataria dell'appalto.

Art. 2. Normative di riferimento

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a quelle stabilite nel presente capitolato, tra cui si ricordano in particolare:

- D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici
- D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per le parti non abrogate
- tutte la normativa relativa alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie
- D.Lgs. n. 81/2008 – sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

Le principali normative di riferimento per la fornitura di ricambi originali o equivalenti sono:

- Regolamento CE n. 1400/2002
- Direttiva europea 2004/17/CE in particolare art. 34
- Regolamento UE n. 461/2010 della Commissione del 27/05/2010
- Regolamento UE n. 330/2010 della Commissione del 20/04/2010
- Comunicazione della Commissione Europea 2010/C 138/05

Art. 3. Figure professionali

Per SVT:

- R.U.P. (responsabile unico del progetto): colui che svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 36/2023
- D.E.C. (direttore dell'esecuzione del contratto): colui che svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e procede al controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto (ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)

Per il fornitore:

- R.G.C. (responsabile generale del contratto): colui che sovrintende alla gestione generale del contratto e costituisce referente principale per il D.E.C.

Art. 4. Oggetto dell'appalto e importo contrattuale

L'appalto ha per oggetto la fornitura di ricambi originali IVECO da utilizzare nella manutenzione del parco autobus di SVT, secondo le tipologie e le quantità che saranno di volta in volta ordinate mediante stipula di un Accordo Quadro (AQ) ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 con un unico operatore economico

L'importo contrattuale, **a misura**, ammonta ad **euro 135.000,00 =** (IVA esclusa).

Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenza sono stimati pari a zero in quanto non emergono rischi da interferenza.

Le tipologie di ricambio oggetto dell'Accordo Quadro sono indicate nel Modulo preventivo allegato.

Trattandosi di Accordo Quadro con durata di 4 mesi, le forniture previste e stimate nel modulo offerta, sono state individuate sulla base di previsioni programmatiche prodotte dall'analisi dei fabbisogni e da proiezioni dei dati storici.

L'Accordo Quadro è il contratto con cui vengono predefinite, sulla base degli anzidetti fabbisogni, le condizioni tecnico-economiche per l'esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto, le quali verranno eseguite, in base ad effettive necessità, mediante l'affidamento dei singoli contratti esecutivi (ordini) di cui al successivo art.11.

L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro corrisponde all'importo posto a base d'appalto (a prescindere dall'importo in ribasso offerto in gara), che costituisce l'importo massimo delle forniture che potranno essere eseguite durante l'intera durata dell'Accordo Quadro mediante i singoli contratti esecutivi di cui al successivo art. 11.

Il Contratto di Accordo Quadro costituisce parte integrante e sostanziale di ogni singolo contratto esecutivo.

Gli importi indicati nel Modulo offerta vanno intesi come puramente indicativi, riservandosi SVT di provvedere all'approvvigionamento in funzione delle reali esigenze aziendali che non possono essere definite preventivamente con esattezza in quanto i consumi dei ricambi dipendono dalle necessità riparative e manutentive degli autobus.

L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro è stimato sulla base di previsioni di programma che, nell'ambito dell'esecuzione del contratto potrebbero subire variazioni anche sostanziali, in eccesso o in difetto, imprevedibili ed imprevedibili al momento della stipula; pertanto l'importo effettivo risultante dai contratti esecutivi potrebbe diminuire l'importo oggetto dell'accordo anche oltre il limite del 20%, di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 senza che il Fornitore possa vantare indennizzi o ristorazioni a qualunque titolo.

Quando, in corso di esecuzione dell'Accordo quadro, motivazioni imprevedibili o imprevedibili in fase di programmazione del presente appalto, richiedano un supplemento all'importo contrattuale di AQ, si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 (approvazione di varianti o modifica).

I prezzi unitari determinati applicando i ribassi offerti dall'Aggiudicatario sui prezzi di listino della casa costruttrice in vigore al momento della presentazione dell'offerta (mediante compilazione del Modulo di offerta) costituiranno i prezzi contrattuali e il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle quantità che saranno effettivamente ordinate con i singoli ordini di acquisto (contratti esecutivi), fino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro come sopra determinato.

Art. 5. Durata contrattuale

Il contratto avrà durata 4 mesi con decorrenza dalla data di avvio del contratto, che sarà disposta da SVT.

Dalla data di avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, possono essere affidati i contratti esecutivi derivanti dall'AQ, di cui all'art. 11.

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi concluso prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione, salvo che venga approvata specifica variante o modifica ai sensi dell'art. 120 l D. Lgs. 36/2023

Se alla scadenza del termine di durata non è stato raggiunto l'importo contrattuale previsto è possibile, previo accordo scritto tra le parti, allungare la durata dell'Accordo Quadro fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Art. 6. Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Piazza Pontelandolfo 27, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

Successivamente all'operatore economico individuato verrà fornita l'informativa completa ai sensi del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura i dati conferiti saranno conservati secondo termini di legge.

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso da SVT, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Qualora nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 7. Criterio di Aggiudicazione – Requisiti richiesti

7.1 Criterio di aggiudicazione

Il contratto viene aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma1 lettera b

7.2 Requisiti richiesti

Il fornitore dovrà obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti per l'esecuzione dell'appalto:

- a) Idonea iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A., o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento.

CAPO II – PARTE TECNICA

Art. 8. Definizioni Tecniche

8.1 Pezzi di ricambio: (art. 1 – h Reg. UE 461/2010)

per «pezzi di ricambio» si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante;

Tutto il materiale fornito dovrà essere nuovo di fabbrica, non sarà accettato materiale rigenerato in nessuna condizione.

8.2 Ricambi originali (punto 19 – comunicazione della Commissione 2010/C138/05)

8.2.1: (*ricambi originali*)

Si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio del veicolo in questione, ivi compresi quelli prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti.

Si presume, salvo prova contraria, che tali ricambi sono originali se il loro produttore certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo in questione e che sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore dei veicoli.

8.2.2: (*ricambi originali nella prassi definiti “di primo impianto”*) Includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione dei ricambi originali.

Si tratta pertanto di ricambi prodotti dagli stessi costruttori del particolare successivamente assemblato dalle case costruttrici del veicolo, pertanto approvato dai processi ingegneristici e di qualità della casa costruttrice dell'autobus.

Nel corso della durata del contratto, SVT si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione comprovante quanto sopra descritto in relazione alla tipologia di ricambi offerti come precisato al successivo art. 10.

Art. 9. Caratteristiche dei ricambi oggetto di fornitura

SVT emetterà di volta in volta specifici ordini (contratti esecutivi) in relazione ai ricambi che le necessitano. L'ordine si intende emesso per ricambi originali secondo la definizione di cui all'art. 8.2.1 o di cui all'art. 8.2.2 (“di primo impianto”).

Nel caso in cui il singolo ricambio che si intende fornire sia di tipo originale ma fornito dal produttore del ricambio sulla medesima linea di produzione dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo/i oggetto della fornitura secondo la definizione dell'art. 8.2.2 (c.d. “di primo impianto”), dovrà essere riportato il relativo “part number” e la “marca” dello stesso.

Per i ricambi ordinati si farà riferimento ai listini IVECO in vigore al momento dell'ordine applicando lo sconto offerto per le relative classi di sconto come indicato al successivo art. 18.

Art. 10 Documentazione da produrre

Il Fornitore, su richiesta di SVT dovrà presentare la seguente documentazione:

A. → PER I RICAMBI ORIGINALI :

- **così come definiti all'art. 8.2.1 (ricambi originali):** l'Autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti della Casa Costruttrice dei veicoli

Oppure, in assenza dell'autorizzazione della casa costruttrice, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il fornitore dichiara che il materiale originale fornito è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del veicolo e si impegna a produrre, a semplice richiesta di SVT ed entro il termine di 5 giorni lavorativi, copia della documentazione che comprovi che il materiale originale fornito è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del veicolo (ddt. Fatture, packing list, ecc);

- **così come definiti all'art. 8.2.2 (nella prassi definiti "di primo impianto"):** idonea certificazione del costruttore del ricambio che dette parti hanno qualità equivalente ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono stati costruiti conformemente alle specifiche ed alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo e nelle stesse linee di produzione dei corrispondenti ricambi originali.

In alternativa alla certificazione del costruttore, apposita dichiarazione resa dal fornitore corredata dai cataloghi del produttore/costruttore del veicolo in forma controllata che riportino i dati richiesti.

Nel corso della fornitura, per i ricambi di primo impianto SVT potrà richiedere all'aggiudicatario, che sarà pertanto obbligato a fornire, la documentazione atta a comprovare che il materiale fornito è effettivamente di provenienza del costruttore summenzionato (ddt. Fatture, packing list, ecc)

Art. 11 Contratti esecutivi, Termini e modalità di consegna

11.1. Ordini

La fornitura avverrà in forma frazionata. I singoli ordini (contratti esecutivi) derivanti dall'AQ verranno perfezionati di volta in volta e inviati dal D.E.C. o dai suoi delegati a mezzo e-mail, all'indirizzo mail che sarà indicato dall'Aggiudicatario, a seconda delle necessità.

11.2. Tempi di consegna

La consegna è a cura ed oneri a carico del Fornitore e dovrà essere effettuata entro:

- **massimo 6 (sei) giorni lavorativi (escluso il sabato e domenica)** consecutivi dalla data di trasmissione di ciascun ordine (singolarmente identificato con proprio numero di riferimento).

Per gli ordini emessi entro le ore 12:00 il termine di consegna si calcola a partire dal giorno di emissione dell'ordine; per quelli emessi dopo le 12:00 non si computa il giorno di emissione dell'ordine.

Qualora le consegne non dovessero avvenire entro i termini stabiliti, saranno applicate le penali indicate all'articolo 15 del presente Capitolato.

Il ritardo potrà essere calcolato anche in caso di consegna parziale e nelle altre fattispecie descritte nel presente documento (materiale respinto perché non conforme, documento di trasposto non conforme o mancante, condizioni di trasporto non adeguate, ecc.).

Il fornitore che, per cause di forza maggiore documentate e comprovate non sia in grado di effettuare le consegne nel termine stabilito, può chiedere la concessione di una proroga dei termini di consegna, con domanda motivata. Il D.E.C. si riserva di concedere la proroga.

11.3 Luogo, Modalità ed Orari di consegna

I ricambi devono essere consegnati franco magazzino di SVT presso una delle seguenti sedi, come indicato nell'ordine:

Vicenza (VI) Viale Milano, 78

Vicenza, Via Fusinieri, 83/H

Le consegne devono essere effettuate nei giorni lavorativi – sabato escluso – nelle seguenti fasce orarie di apertura dei magazzini:

- dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 11:45 e dalle 13.15 alle 16.45; al venerdì dalle 08:00 alle 12:00.

Orari diversi dovranno essere preventivamente concordati con SVT o, nel caso di urgenze operative, richiesti da quest'ultima.

I DDT (documenti di consegna) devono obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento dell'ordine e data;
- il codice CIG del contratto
- quantità in consegna;
- descrizione del materiale con relativo codice di riferimento;

in mancanza di tali indicazioni SVT potrà respingere il materiale e saranno addebitate le penali per ritardata consegna.

Tutte le operazioni di imballaggio, trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilità del Fornitore.

IMBALLO: l'imballaggio per il trasporto dei ricambi dovrà essere realizzato a norma di legge, in maniera idonea a preservare il contenuto durante il trasporto.

All'esterno di ciascun contenitore dovranno essere chiaramente indicati:

- il riferimento al DDT;
- il riferimento all'ordine di fornitura;
- la quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- l'indicazione del costruttore e del part-number dei ricambi forniti, ovvero, copia del DDT, purché comprenda dette informazioni.

TRASPORTO: Il fornitore dovrà garantire che, durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative applicabili per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di Vettori autorizzati e in possesso delle specifiche autorizzazioni e abilitazioni previste dalla legge.

La messa a terra dei materiali sarà a cura dell'aggiudicatario. Per ciascun collo il cui peso superi i 25 kg, il Fornitore si impegna ad effettuarne la consegna su pallet standard/europallet, o altro alloggiamento per l'imballaggio idoneo a consentire la movimentazione in sicurezza con transpallet o carrello elevatore dotato di comuni forche per pallet.

11.4 Identificazione dei ricambi forniti

Per una corretta gestione del contratto e per il controllo di accettazione e qualità dei ricambi, è necessario che i ricambi forniti siano facilmente e inequivocabilmente identificabili, con particolare riferimento alla provenienza (costruttore) ed alla tipologia (part-number).

A tale scopo i ricambi oggetto della fornitura devono essere contenuti in apposite e specifiche scatole/confezioni, opportunamente sigillate, ed essere univocamente identificati riportando sempre la marcatura (del costruttore del ricambio e/o della marca) ed il codice part-number degli stessi, in modo indelebile e leggibile o mediante idonea etichettatura applicata al ricambio.

Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile riportare la marcatura sul singolo ricambio, la stessa potrà essere apposta almeno sulla scatola.

I dati relativi al costruttore e/o marchio e al part-number del ricambio fornito devono corrispondere con quanto indicato nell'ordine.

In caso di difformità o di assenza delle informazioni sopra indicate, i ricambi potranno essere rifiutati da SVT e ogni danno conseguente sarà addebitato al fornitore, compreso eventuali penali per il ritardo.

11.5 Oneri Accessori

Tutti i rischi per danneggiamenti, rotture, furti, smarrimenti, ecc. legati al trasferimento e trasporto dei ricambi sono a carico dal Fornitore.

11.6 Certificati da produrre per particolari tipologie di ricambi (organi di sicurezza, ecc.)

Il fornitore dovrà fornire copia del **certificato di omologazione** del prodotto, ove obbligatorio per legge ovvero se ricompreso dal costruttore del veicolo nella documentazione di omologazione (a titolo indicativo ma non esaustivo di norma si tratta dei componenti gli organi di sicurezza quali il sistema frenante, gli organi di direzione, i vetri, ecc.).

In aggiunta, per quanto concerne le guarnizioni frenanti, i dischi freno ed i tamburi che equipaggiano i veicoli di prima immatricolazione successiva al 2016, il fornitore dovrà presentare, oltre al certificato di omologazione, anche copia del certificato attestante l'omologazione comunitaria ECE R90-2.

Art. 12. Accettazione e collaudi

12.1 Accettazione della merce

La semplice consegna non significa accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al collaudo effettuato da SVT per l'accertamento della conformità della merce a quanto stabilito dal Capitolato e dalla normativa vigente.

Ogni pezzo in consegna dovrà pervenire confezionato in modo da consentire l'identificazione del contenuto senza necessità di apertura della confezione come previsto al punto 11.3 *"Imballo"*.

Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio e quelli per i quali non sia garantita la tracciabilità

12.2 Collaudo visivo

SVT potrà effettuare entro 10 giorni dalla consegna del materiale il collaudo visivo. Saranno rifiutati i ricambi che in sede di collaudo evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita l'identificazione ai sensi dell'art. 11.4 o quelli con caratteristiche visive difformi da quelli ordinati.

12.3 Collaudo tecnico documentale

Indipendentemente dall'esito positivo del collaudo visivo, SVT si riserva di effettuare il collaudo tecnico documentale entro 60 giorni dalla data di consegna del materiale.

SVT potrà richiedere:

- la documentazione da cui si evincano l'omologazione, ove prevista, i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio che dimostrano che il ricambio fornito abbia qualità e caratteristiche almeno pari a quelle dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo;

- ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato quali, ad esempio, schede tecniche che attestino:

- le caratteristiche geometriche del ricambio (che devono essere le stesse del componente originale);
- le caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, uguali o superiori a quelle del componente originale;
- le caratteristiche dei materiali costruttivi del ricambio, aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali o superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei corrispondenti ricambi originali.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche.

SVT si riserva altresì di procedere con il collaudo tecnico, che consiste nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica delle qualità dei ricambi in



qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche o in caso di sospetta difformità del ricambio rispetto all'ordinato.

Altresì il collaudo tecnico potrà essere effettuato anche su base campionaria.

SVT si riserva di indicare centri / laboratori / istituti di propria fiducia a cui affidare il collaudo tecnico. In ogni caso sarà data comunicazione al Fornitore della data e del luogo di esecuzione delle prove affinché lo stesso possa presenziare.

Se il collaudo tecnico non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche del Capitolato le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore. In tal caso SVT si riserva di risolvere il contratto provvedendo all'escussione della cauzione definitiva.

12.4 Verifiche in contraddittorio

SVT potrà richiedere una verifica in contraddittorio con il Fornitore per la valutazione di non conformità del materiale fornito. Nel caso di attivazione di tale procedura, si procederà alla convocazione del Fornitore tramite mail con preavviso di almeno 5 giorni.

L'assenza del Fornitore alle verifiche in contraddittorio non invalida le risultanze delle verifiche effettuate.

12.5 Collaudo negativo. Resi

Tutti i materiali forniti che risultassero non conformi per difetti di costruzione, spedizioni, identificazione, mancata rispondenza alle previsioni di capitolato, ecc. saranno resi previa comunicazione **via mail** di SVT al R.G.C. riportante la natura della non conformità.

Il fornitore si impegna a ritirare il materiale reso presso il magazzino SVT di Vicenza, a proprie spese, entro 4 giorni consecutivi dalla comunicazione di reso ed a provvedere contestualmente alla sostituzione della merce contestata. In caso di ritardo nella sostituzione verranno applicate le penali di cui al successivo art. 15 ed SVT potrà approvvigionarsi presso altra ditta addebitando al Fornitore la differenza di costo.

Art. 13 Garanzia

Il fornitore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna. A tal fine vale la data del documento di trasporto.

Durante il periodo di garanzia, e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi.

Il termine per la denuncia dei vizi è fissato in **30 giorni** dalla loro scoperta. La denuncia dei vizi sarà inoltrata a mezzo mail.

Entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui SVT denuncia i vizi riscontrati il Fornitore deve eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, provvedendo al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi.

A partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia.

Dal giorno successivo alla denuncia del vizio riscontrato, saranno applicate le **penali** per ritardata consegna e/o fermo veicolo di cui all'art. 15.

Art. 14. Livello minimo di qualità del servizio

Il fornitore deve garantire un adeguato livello di qualità e la rispondenza dei ricambi alle caratteristiche previste nel presente Capitolato. Non sarà ritenuto soddisfacente il livello di qualità nel caso in cui vengano resi, perché non conformi, più di tre prodotti. La resa di tre prodotti non conformi sarà considerato come grave inadempimento contrattuale e SVT potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Art. 15. Penali

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le penalità di seguito indicate, fatto salvo sempre il risarcimento del maggior danno subito.

15.1 Penali per ritardo sul termine di consegna

Qualora le consegne non dovessero avvenire entro i termini stabiliti, sarà applicata penale in misura giornaliera pari al 1 % (uno per cento) del valore della merce consegnata in ritardo, con un importo minimo di €50,00.

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023 la penale giornaliera non può comunque superare l'uno per mille dell'importo contrattuale e l'importo massimo delle penali applicabili per ritardo non può superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale.

15.2 Penali per difetti di materiali in garanzia

In caso di difetti dei materiali in garanzia, le penali per ritardata consegna sopra stabilite vengono raddoppiate.

15.3 Penali per altre violazioni contrattuali

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva alla terza violazione contestata, verrà applicata una penale di euro 50,00.

15.4 Modalità di applicazione delle penali

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Per l'applicazione delle penalità verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare o avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla garanzia definitiva.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette.

Nel caso in cui l'importo totale delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale, SVT si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

CAPO III – PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 16. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 106, commi 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che SVT dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'Aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SVT.

La garanzia definitiva sarà svincolata dopo l'ultimazione del contratto (non prima dei 60 giorni oltre il termine del contratto) e dopo la certificazione della regolare esecuzione dello stesso.

Art. 17. Comunicazioni e referenti

L'Aggiudicatario si obbliga a fornire a SVT prima dell'avvio del contratto il nominativo ed i riferimenti (telefono, mail e fax) del proprio referente **R.G.C.** (responsabile generale del contratto) ed eventuale sostituto in caso assenza.

SVT indicherà all'Aggiudicatario il nominativo e relativo recapito del RUP e dei suoi delegati.

Nello svolgimento delle attività previste in contratto l'Aggiudicatario dovrà coordinarsi con il RUP di SVT.

Art. 18 Prezzi

L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro è determinato in € 135.000,00 (IVA esclusa) e costituisce l'importo massimo delle forniture che potranno essere eseguite durante l'intera durata dell'Accordo Quadro mediante i singoli contratti esecutivi.

Lo sconto offerto sarà applicato su tutte le voci del listino ricambi IVECO in vigore alla data di trasmissione dei singoli ordini.

Sarà cura dell'Aggiudicatario fornire tempestivamente il listino in vigore alla data di avvio del contratto e nel caso di eventuali aggiornamenti almeno 5 (cinque) giorni prima dell'entrata in vigore degli stessi. I Listini dovranno essere forniti in formato tabellare.

Gli sconti indicati nell'offerta costituiranno i prezzi contrattuali, rimarranno fissi per qualsiasi quantitativo anche minimo e si intendono onnicomprensivi (comprensivi di spese di imballo, trasporto, consegna, ecc.) e di tutte le attività e di tutte le spese, nessuna esclusa.

Art. 18.1 Revisione prezzi (art. 60 del d.lgs 36/2023 aggiornato al "Decreto Correttivo" d.lgs 209/2024)

Considerato che il contratto ha durata di 4 mesi e che lo sconto offerto sarà applicato su tutte le voci del listino IVECO in vigore alla data di trasmissione dei singoli ordini, non si applica la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D.lgs 36/2023.

Art. 19 Fatturazioni e pagamenti

Le fatture devono essere emesse con cadenza mensile per i ricambi forniti nel mese precedente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 60 gg d.f.f.m.

Tutti i pagamenti avverranno previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e della verifica Inadempimenti di cui all'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per i pagamenti di importo superiore a 5mila euro.

Sull'importo delle forniture eseguite verrà applicata la **ritenuta dello 0,50 per cento** (Art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, con il rilascio del certificato di collaudo finale, previa acquisizione della regolarità contributiva (DURC).

Sulle fatture devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:

- numero C.I.G.
- il numero sociale dell'autobus;
- gli estremi dei DDT di consegna del materiale in conto lavorazione
- la dicitura "operazione con scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72"
- codice univoco per la fatturazione elettronica T04ZHR3.

Le fatture non conformi verranno respinte alla Ditta per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

Art. 20 Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In particolare l'Appaltatore si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato ad SVT che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;
- b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto;
- c) a trasmettere ad SVT i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in esse della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
- d) ad informare contestualmente SVT e l'Ufficio territoriale del Governo di Vicenza qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge 136/2010;
- e) a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, il codice identificativo gara (CIG) è quello riportato nel frontespizio.

SVT e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 21 Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, con particolare alla normativa vigente.

Durante l'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario dovrà osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie per evitare danni e/o incidenti a persone, cose e materiali.

Il Fornitore è **responsabile per i danni causati nell'esecuzione del contratto** e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

- a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di SVT od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di SVT od a terze persone verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- b) eventuali danni a cose di proprietà di SVT o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali;
- c) eventuali danni a cose di proprietà di SVT o di terzi verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.

SVT è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Art. 22 Risoluzione e recesso dal contratto

SVT si riserva la facoltà di **risolvere** il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., senza necessità di diffida o di messa in mora, al verificarsi di uno qualunque dei seguenti eventi, che costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa:

- applicazione di tre penalità,
- fornitura di materiale non rispondente ai requisiti di qualità richiesti,
- fornitura di materiale difforme da quanto prescritto,
- superamento del limite del 10% per penali irrogate,
- mancata comunicazione delle variazioni societarie;
- cessione del contratto;
- violazione del Codice Etico e di comportamento;
- in caso di violazioni alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni dei dipendenti;
- in tutti i casi previsti per legge.

La Ditta consente ad SVT di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa previa semplice comunicazione spedita tramite PEC.

In caso di risoluzione del contratto SVT provvederà all'incameramento della garanzia definitiva, rilasciata dall'Appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali, e/o titoli di credito ancora sospesi e si riserva la facoltà di agire legalmente per il risarcimento di eventuali danni anche economici subiti, fatto salvo il diritto di SVT al risarcimento del maggiore danno subito.

S.V.T. si riserva la facoltà di **recedere** unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- revoca o mancato rinnovo dei contratti di servizio per l'esercizio del TPL in essere con uno o più degli Enti pubblici affidanti;
- modifiche sostanziali delle compagini societarie delle parti, derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc Il recesso sarà comunicato all'Appaltatore mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

Art. 23 Definizione delle controversie

Nel caso in cui l'appaltatore iscriva riserve sui documenti contabili le stesse potranno essere risolte con la procedura di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 36/2023.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra SVT e l'Aggiudicatario in ordine alle prestazioni oggetto del presente Capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 Personale, ambiente e sicurezza

L'Aggiudicatario è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 c.c., della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

L'appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 smi).

In conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e in seguito a relativa analisi effettuata, i rischi legati all'attività di fornitura di cui al presente capitolato speciale di appalto possono essere quelli relativi alla fase di carico / scarico a terra dei prodotti all'interno delle aree di pertinenza di SVT, senza l'impiego delle attrezzature di proprietà delle stesse.

Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree SVT ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di fermata. L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno della stessa.

Nell'esecuzione del presente appalto non emergono rischi interferenziali che rendono necessaria la redazione del DUVRI. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, in quanto ad oggi non emergono rischi da interferenza.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare eventuali rischi introdotti nelle sedi SVT nell'ambito della propria attività.

L'Aggiudicatario, prima della stipula e dell'avvio del contratto, dovrà fornire a SVT Srl tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'art. 26

Art. 25 Divieto di cessione del contratto - subappalto

E' vietata la cessione del contratto.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 purché, **all'atto dell'offerta** l'aggiudicatario abbia indicato le parti di servizio/lavori/forniture che intende subappaltare

Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1456 c.c.

Art. 26 Codice Etico e di Comportamento

Al presente affidamento si applica il Codice Etico e di Comportamento approvato da SVT in data 26/03/2021, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012, quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito istituzionale www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente.

L'affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice etico e di comportamento di SVT, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

Art. 27 Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito da SVT in data 26/03/2021, e pubblicato sul sito istituzionale di SVT alla pagina

<https://www.svt.vi.it/societa-trasparente/sites/default/files/2022-08/Protocollo%2520legalit%C3%A0%5B1%5D.pdf>

2. L'appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione de Veneto, in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "comunicazioni e/o informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della

stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. A) del "Protocollo di legalità" [trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e/ o trasporto terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, forniture con posa in opera e noli a caldo, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e alloggio di personale, fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.], una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, "informazione interdittiva" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura

5. L'appaltatore, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra."

6. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 .p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 28 Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. Il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali, secondo le modalità previste dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Vicenza, giugno 2026

SVT srl
Il Direttore Generale
Ing. Franco Ettore Viola